

## **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CAMBALACHE"**

### **Art. 1) DENOMINAZIONE**

È costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione denominata:  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CAMBALACHE".**

L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

La denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

### **Art. 2) SEDE**

L'Associazione ha sede in Alessandria (AL).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

### **Art. 3) SCOPI E FINALITA'**

L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ha durata illimitata e non ha scopi di lucro.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere: l'inclusione sociale, lavorativa e abitativa dei soggetti vulnerabili; l'impegno civile; lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e degli animali e della conservazione del territorio e delle sue tradizioni; la salute pubblica; la tutela e la promozione dei diritti dei gruppi sociali marginali e della popolazione tutta.

L'Associazione combatte ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza sulle persone, sull'ambiente e sugli animali, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata: ogni esperienza sociale, culturale, ricreativa e formativa, diretta agli associati o a terzi, che si muova nell'ottica di contrastarli e promuoverne il superamento costituisce un potenziale settore di intervento dell'Associazione.

### **Art. 4) ATTIVITA'**

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre

2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per perseguire i propri scopi l'Associazione intende svolgere, in Italia ed all'estero, le seguenti attività:

- Attività di inclusione sociale e di supporto ai soggetti vulnerabili, includendo l'offerta di servizi di tutela e assistenza legale e psicologica, accompagnamento sociale, abitativo e all'inserimento lavorativo e mediazione linguistica e culturale, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati;

- Assistenza alle popolazioni di paesi in via di sviluppo o che sono vittime di catastrofi di origine naturale o umana, alle vittime di guerra, senza nessun tipo di discriminazione;

- Promozione e organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione, reclutamento di volontari e campagne di raccolta fondi;

- Promozione e attuazione di proposte di turismo solidale;

- Redazione, stampa pubblicazione e disseminazione, anche per via informatica, di qualsiasi documento, pubblicazione, libro, bollettino, film o altro materiale informativo volto a pubblicizzare e/o sensibilizzare il pubblico circa le attività e gli scopi dell'Associazione;

- Trasferimento di fondi ed elargizione di denaro a favore di qualsiasi Associazione, istituto, fondazione od organismo italiano o estero i cui obiettivi e scopi siano analoghi a quelli dell'Associazione;

- Promozione e organizzazione di, e partecipazione a, convegni, seminari, mostre, incontri e qualsiasi altro evento culturale, ricreativo e formativo che possa contribuire al raggiungimento

dello scopo dell'Associazione;

- Progettazione, pianificazione e attuazione di programmi, progetti e lavori di ricerca relativi ai temi del welfare, dell'inclusione sociale, della tutela e salvaguardia dell'ambiente, dei diritti dei soggetti vulnerabili e della popolazione tutta, dello sviluppo internazionale e della cooperazione con paesi in via di sviluppo;
- Promozione e attuazione di programmi internazionali, di cooperazione e sviluppo, di interventi di emergenza, e di ricostruzione, anche realizzati e finanziati da organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite e agenzie specializzate, e l'Unione Europea;
- Adesione a organismi di secondo grado e cooperazione con altre associazioni che hanno scopi analoghi;
- Erogazione di borse di studio e di misure incentivanti per l'inserimento lavorativo;
- Stipula di convenzioni con enti pubblici, privati e aziende.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice.

La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

#### Art. 5) ASSOCIATI

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione, senza alcuna discriminazione di qualsiasi natura e senza limitazioni in riferimento alle condizioni economiche, tutte le persone fisiche o le Associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi versando la quota associativa;
- soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive;

- soci onorari, vale a dire coloro ai quali l'assemblea dei soci ha conferito l'adesione alla Associazione per particolari meriti conseguiti in relazione alla attività dell'Associazione o alle finalità di questa.

In ogni caso non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai loro diritti e doveri nei confronti della Associazione.

#### Art. 6) CRITERI DI AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici, economici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, nonché l'indicazione di un domicilio fisico e di un indirizzo di posta elettronica, ovvero di un numero di utenza telefonica, ai quali l'Associazione potrà fare riferimento per ogni comunicazione attinente i rapporti con l'associato.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa; in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 15 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci; entro 7 gg. dalla comunicazione della relativa decisione, il nuovo associato deve versare la quota associativa, a valere per l'intero anno solare in corso, salvo conguagli eventuali ove il Consiglio Direttivo in data successiva abbia a deliberarne un aumento.

L'associato è tenuto a comunicare all'Associazione la modifica eventuale dell'indirizzo fisico ovvero dell'indirizzo di posta elettronica o del numero telefonico comunicato all'atto della richiesta di adesione; in mancanza le comunicazioni si intenderanno validamente fatte all'indirizzo o al numero inizialmente comunicato.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

#### Art. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- Per morte;
- Per morosità nel pagamento della quota associativa;

- c. Per recesso;
- d. Per esclusione.

La richiesta di recesso da socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale protrattasi per 3 mesi;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- in caso di negligenza nell'esecuzione di compiti affidati;

La decadenza opera di diritto nel caso di Associato richiedente protezione internazionale o umanitaria che a seguito di diniego della protezione richiesta, si renda irregolare sul territorio.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempire agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa così come annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 9) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### Art. 10) VOLONTARI

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di quanto precedentemente indicato e ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguitamento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### Art. 11) ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se eletto;
- Organo di Revisione, se eletto.

## Art. 12) ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione, ne regola l'attività, è composta da tutti gli associati ed è retta dal principio del voto singolo.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, secondo quanto di seguito meglio specificato.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano soggetti a provvedimenti di natura disciplinare.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente elegge un segretario che lo assiste nelle operazioni di verifica della costituzione della riunione e che provvede alla redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

La convocazione è effettuata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta espressa da parte di almeno un decimo degli associati ovvero dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, con indicazione dell'ordine del giorno da porre all'esame dell'Assemblea: in tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 20 gg.

La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovata ricezione e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso è comunque validamente costituita l'assemblea cui siano intervenuti, di persona o per delega, tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo ed in cui nessuno dei presenti si opponga alla trattazione delle materie in discussione.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le riunioni dell'assemblea dovranno essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le votazioni in assemblea avvengono sempre in modo palese.

#### Art. 13) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e della relazione di attività redatta dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 quando previsto per facoltà o per legge;
- individuazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo ed elezione fra gli associati dei membri stessi;
- ratifica della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dallo stesso Consiglio;
- revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo che prestino la propria opera al servizio delle attività della Associazione;
- elezione e revoca dei componenti dell'organo di controllo, nonché determinazione del loro compenso;
- nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché determinazione del compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera, inoltre, sulle altre materie che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

Associati intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta degli Associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

#### Art. 14) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.12 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Per la validità delle deliberazioni in tema di modificazioni statutarie occorre il voto favorevole, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta degli Associati.

Per la validità delle deliberazioni in tema di scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli Associati.

#### Art. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di tre fino ad un massimo di sette consiglieri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'elenco Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Ove venga meno prima della scadenza del mandato, per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo all'elenco dei non eletti; in caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione; la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso a venire meno sia oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, i membri superstiti provvedono a deliberare la immediata convocazione dell'Assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni, chiamata a provvedere al rinnovo dell'intero organo. Fino alla sostituzione il Consiglio resta in carica con soli poteri di ordinaria gestione: ove tra i membri venuti meno vi sia il Presidente, i superstiti provvisoriamente indicano fra loro un Presidente pro tempore, che resta in carica fino allo svolgimento dell'Assemblea e che non dispone in tal caso dei poteri ordinariamente delegati al Presidente.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- dirige l'Associazione;
- approva e definisce i programmi di attività dell'Associazione;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- approva eventuali Regolamenti e relative modificazioni;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- predispone annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio sociale lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- delibera sulle domande di nuova adesione;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- prende atto se ritenuto opportuno dell'avvenuto verificarsi delle cause di decadenza e del recesso degli Associati;
- determina l'entità della quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano la propria opera al servizio dell'Attività dell'Associazione o nell'attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate;
- individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- individua gli eventuali casi particolari in cui l'associato, singolo o appartenente a determinate categorie o in possesso di determinati requisiti, si ritiene esonerato dal versamento della quota;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con cinque giorni di anticipo a mezzo di lettera raccomandata A/R, lettera consegnata a mano, messaggio di posta elettronica certificata, messaggio di posta elettronica ordinaria, ovvero con qualunque mezzo che consenta di fornire adeguata informazione al suo destinatario, ovvero in via di urgenza anche al telefono, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Non sono previste deleghe in seno del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzi se non sono inscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 16) PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO**

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati. Al suo interno il Collegio designa il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 18) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art.19) COMITATI TECNICI**

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consecutiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **Art. 20) LIBRI SOCIALI**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

#### **Art. 21) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio di inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 22) BILANCIO**

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i cinque giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 giugno all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### Art. 23) SCIOLIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità e con le maggioranze previste dall'art. 14 del presente statuto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### Art.24) COMUNICAZIONI SOCIALI - LINGUA

Tutte le comunicazioni previste nello statuto si fanno in lingua italiana. Gli associati che non conoscono la lingua italiana verranno assistiti con traduzione orale in una lingua veicolare o in difetto di conoscenza di una lingua veicolare con l'utilizzo di mediatore o facilitatore culturale nella lingua conosciuta.

Tutte le comunicazioni destinate agli Associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, ove non sia diversamente stabilito si fanno validamente:

- Con lettera raccomandata consegnata a mano, ovvero
- Con lettera raccomandata inviata all'indirizzo fisico comunicato dall'Associato all'atto della richiesta di adesione o successivamente modificato, ovvero
- Mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Associato alla richiesta di adesione o successivamente modificato, ovvero ancora
- Mediante messaggio SMS o con altre tecniche analoghe al numero di utenza telefonica comunicato dall'Associato alla richiesta di adesione o successivamente modificato.

#### Art. 25) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le norme del codice civile in tema di associazioni, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Alessandria 23 ottobre 2020